



www.asl3.liguria.it  
DIPARTIMENTO delle INFRASTRUTTURE  
Corso O. Scassi 1 Genova  
16149 GENOVA

Prot. 32648  
Genova, 10 MAR. 2015

**OGGETTO:** procedura aperta per affidamento in appalto integrato ex art.53 comma 2 lett. c) D. Lgs.163/06, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori del nuovo reparto di Emodialisi presso piano 9 ospedale "La Colletta" in Arenzano: ulteriore chiarimento d' ufficio.

Si rileva d'ufficio nella documentazione di gara la mancanza di specificazione sul ruolo del **giovane professionista** richiesto in caso di raggruppamento tra professionisti.

Ex artt.90 comma 7 Codice Contratti (Codice) e 253 comma 5 Regolamento, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90 comma 1 lettera g) Codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un **professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione** secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere: a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90 comma 1 lettera d) Codice, un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90 comma 1, lettere e) e f) Codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90 comma 1 lettera f-bis) Codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'articolo 90 comma 1 lettera f-bis) Codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Riguardo al ruolo nel raggruppamento del giovane professionista, non c'è la necessità che questi sia parte contrattuale del raggruppamento né che questi possieda i requisiti richiesti dal bando. Secondo la prevalente giurisprudenza (*Consiglio Stato sent. n.6347/24.10.2006, Tar Liguria sent. n. 705/22.6.2002*), cui aveva aderito l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici in un suo parere di precontenzioso n. 158/27.9.2012, è sufficiente che egli faccia parte come *collaboratore o dipendente* di una delle strutture che danno luogo al raggruppamento. Inoltre gli obblighi di qualificazione non sono operanti nei confronti del giovane professionista (*Tar Calabria sent. n. 268/8.5.2013*).

Il Rup (dottor ingegner Gino Spada)

Visto : Per Il Direttore Dipartimento Infrastrutture  
(dottor ingegner Riccardo Rebagliati)